TERRE DI CASTELLI (256023)
PROT. 1492-2012/C
TIPO : CONVENZIONE
STIPULA : 22/12/2011

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA (I.A.T. – INFORMACITTA')

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre in Vignola nella sede dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** (Mo) in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschiari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 57 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;

Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

E

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011. Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata Terre di Castelli;

che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;

che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 4/07/2001;

che lo Statuto è entrato in vigore il 13/08/2001 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;

che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 20/07/2001;

che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni relative ai servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica;

che i suindicati Comuni, per il patrimonio storico culturale, per la posizione ambientale e per lo sviluppo economico commerciale, costituiscono un punto di attrazione turistica di consistente interesse, per il quale già da tempo favoriscono lo sviluppo di diverse iniziative tese a far conoscere e pubblicizzare la realtà territoriale locale, impegnandosi singolarmente nella promozione e nell'organizzazione di manifestazioni, mostre, ecc.;

che gli stessi Comuni rilevano la necessità di sviluppare una politica dell'accoglienza e dell'informazione turistica in forma integrata, dotandosi allo scopo di strutture adeguate a concretare un'efficace promozione del territorio;

che, in applicazione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della Regione Emilia Romagna, in particolare dei contenuti della legge 4 marzo 1998 nr. 7 concernente l'organizzazione turistica regionale (prevedente tra l'altro che i comuni assicurino i servizi turistici di base relativi all'accoglienza ed in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale), alcuni comuni tra quelli costituenti l'Unione (Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, oltre a Marano sul Panaro, attualmente non aderente all'Unione) hanno costituito un UFFICIO INTERCOMUNALE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA PER IL TURISTA (I.A.T.) - INFORMACITTÀ a gestione associata, ritenendo prioritario, per lo sviluppo integrato del tessuto economico, avviare una qualificata azione di promozione dell'interesse turistico per il territorio;

che i Comuni costituenti l'Unione ritengono prioritari gli interventi finalizzati alla promozione del/dei sistema/i turistico/i locale/i, caratterizzato/i dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazione turistica, finalizzato/i allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese turistiche della ricezione e dell'accoglienza nonché delle professioni turistiche, e quindi allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso azioni di promozione delle risorse del territorio ed altresì di riqualificazione urbana e territoriale;

che i Comuni costituenti l'Unione ritengono che la gestione delle politiche per il turismo debba essere mirata ad assolvere globalmente una funzione specifica di diffusione della conoscenza delle opportunità esistenti sul territorio, con la promozione e la produzione di un'ampia ed esauriente informazione, costruita attraverso azioni di ricerca ed elaborazione rese in forma semplice e puntuale, con l'ausilio degli opportuni strumenti informatici, sì da consentire all'utenza scelte consapevoli;

che i Comuni costituenti l'Unione ritengono peraltro che la gestione delle politiche per il turismo non possa prescindere da più generali esigenze di informazione e pertanto debba assolvere anche una

funzione mirata alla diffusione della conoscenza delle opportunità esistenti sul territorio in ambito culturale socio economico, configurandosi quindi anche in funzione di "Informacittà";

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro- tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative ai servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica.

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli", e per essa al legale rappresentante, Presidente Francesco Lamandini, che accetta, le funzioni relative ai servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata alla costituzione sul territorio dell'Unione di un Servizio con compiti specifici di gestione, con uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione, dei servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica.

Viene pertanto costituito il Servizio dell'Unione per la gestione delle funzioni relative ai servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica, con sede operativa temporaneamente stabilita nell'ufficio IAT dell'Unione.

Art. 4 – Funzioni trasferite

L'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni relative ai servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica comprende tutti i compiti e le attività dei Comuni dell'Unione finalizzate a tali attività. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

- promozione e sviluppo del/dei sistema/i turistico/i locale/i;
- promozione delle risorse del territorio e dell'offerta turistica (valorizzazione beni culturali, ambientali e di attrazione turistica - manifestazioni) e promozione azioni di riqualificazione urbana e territoriale;
- promozione, qualificazione e sviluppo delle imprese turistiche della ricezione e della accoglienza nonché delle professioni turistiche;
- progettazione, elaborazione e distribuzione di materiali informativi e promozionali su itinerari culturali, storici, folcloristici, enogastronomici, concernenti le caratteristiche di eccellenza del territorio;
- promozione dell'incoming sul territorio anche in collaborazione con agenzie turistiche, enti, associazioni, privati operanti in campo turistico;
- informazioni, accoglienza ed assistenza al turista per la permanenza sul territorio (carta dei diritti del turista).
- informazione e orientamento, in prevalenza alla popolazione giovanile, in materia di:

studio, lavoro, imprenditoria, opportunità occupazionali, accesso alle professioni, formazione professionale, corsi di formazione ed educazione permanente; diritti e vita sociale, collaborazione con i mezzi di comunicazione, partecipazione a campagne di promozione e comunicazione; mobilità giovanile, studio e lavoro all' estero, diritti civili, turismo giovanile, tempo libero, iniziative ed attività culturali, sociali, sportive, tradizionali, del territorio e dell'ambito provinciale-regionale.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria dei servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti i servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica è la Giunta dell'Unione.

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative ai Servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L.,tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

Art. 9 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente

convenzione. La manutenzione ordinaria dei beni immobili compete all'Unione. Per la manutenzione straordinaria si rinvia all'apposito convenzione d'uso da stipularsi tra l'Unione e i singoli Comuni.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art. 11 - Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e

deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno risolte mediante arbitrato rituale, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Modena che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da tre arbitri nominati secondo detto regolamento. Sede dell'arbitrato sarà Modena.

Art. 14 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 15 – Registrazione

Il presente atto composto da n. 10 pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

****

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschiari) _____

Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari) _____

Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Germano Caroli) _____

Per il Comune di Spilamberto

(Daniela Barozzi) _____

Per il Comune di Vignola

(Daria Denti) _____

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

(Francesco Lamandini) _____

Il Segratario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi) _____